



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U. prot CTVA - 2013 - 0000832 del 06/03/2013

Pratica N:

Ref. Mittente:



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA - 2013 - 0005914 del 07/03/2013

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

➤ Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali

Sede



OGGETTO: trasmissione parere n. 1169 CTVA del 1 marzo 2013. Istruttoria VIA permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente "D503 BR-CS" localizzato nel Mar Adriatico, a largo della costa marchigiana. Adempimenti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., proponente Apennine Energy srl

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 1 marzo 2013.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campilongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-06
CTVA-US-06_2013-0084.DOC

MARE
di Verifica
VIA e VAS
del Ministero Ambiente
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di N° 8 fogli è conforme al
suo originale. 05 MAR. 2013
Roma, li



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 1169 dell'01 marzo 2013

Progetto	Istruttoria VIA Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi, denominato convenzionalmente "D503 BR-CS" localizzato nel Mar Adriatico, a largo della costa marchigiana. Adempimenti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Proponente	Appennine Energy srl

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Fa', 'B...', 'F...', 'M...', 'A...', and 'D...'. There are also some illegible scribbles and initials.

Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi, denominato convenzionalmente "D503 BR-CS" localizzato nel Mar Adriatico, a largo della costa marchigiana. Adempimenti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto denominato "Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi denominato d 503 BR-CS" localizzato nel mare Adriatico prospiciente la costa Marchigiana, presentata dalla Società Appennine Energy srl (d'ora in avanti Proponente) la cui procedibilità, nella more del pagamento dello 0.5 per mille, è stata acquisita agli atti dalla CTVA con prot 201 del 23/1/2012.

VISTA la nota DVA prot 7534 del 28/3/2012 con la quale si intende che l'istanza è perfezionata in quanto il Proponente ha effettuato il previsto pagamento.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e preso atto che l'art 27 comma 34 della 23 luglio 2009, n. 99 prevede che: "34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

- 77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
- 78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
- 80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
- 81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

- 82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica. 82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
- 82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilita ai sensi della legislazione vigente.
- 82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta.
- 82-sexies. Le attivita finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. »."

VISTO che in data in data 11 agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186, il D.Lgs n. 128/2010, dal titolo "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recanti norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18giugno 2009, n. 69". L'art. 2, comma 3 lettera h, di tale decreto introduce modifiche all'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilito già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239";

Visto l'art. 35 "Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi" della Legge 7/8/2012 n. 134, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22/6/2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, in particolare per le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3

Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi, denominato convenzionalmente "D503 BR-CS" localizzato nel Mar Adriatico; a largo della costa marchigiana. Adempimenti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

aprile 2006, n. 152, che viene sostituito dal seguente: «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. N. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge del 06 Luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, art. 5 comma 2 bis;

VISTO il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;

Vista la nota della CTVA prot n 1731 del 15/5/2012, con la quale viene modificata la composizione del G.I.;

VISTO il DPR 18 aprile 1994, n. 526;

Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi, denominato convenzionalmente "D503 BR-CS" localizzato nel Mar Adriatico, a largo della costa marchigiana. Adempimenti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

VISTA la documentazione che si compone dei seguenti elaborati, Studio di Impatto Ambientale con elaborati progettuali, sintesi non tecnica, copia dell'istanza presentata all'UNMIG in data 26 Aprile 2007.

VISTA la riunione tecnica con il Proponente che si è svolta presso la sede della Commissione VIA-VAS in data 14/6/2012 alla quale sono stati invitati il Proponente e le Regioni competenti.

Considerato che in tale riunione sono emerse carenze documentali ed in data 2/7/2012 con nota n 2333 la CTVA ha trasmesso alla DVA la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter procedere per il corretto espletamento delle attività istruttorie e che tale richiesta è stata inviata al Proponente dalla DVA con nota DVA-2012-16475 del 9/7/2012;

Considerato che le integrazioni richieste sono di seguito elencate:

- CARTA I.I.M., stralcio al 100.000;
- evidenziare le concessioni esistenti, le ex concessioni ed i prospect presenti in area vasta (100 miglia nautiche);
- evidenziare le coltivazioni esistenti, in corso, in area vasta;
- elenco precedenti sismiche effettuate nell'area;
- alternativa zero;
- cronoprogramma di esecuzione delle prospezioni programmate in Adriatico (dati MISE);
- alternativa di esecuzione delle ricerche sismiche con air gun, valutazioni tecniche, economiche ed ambientali;
- indicazioni sulla quantità di idrocarburi totali estraibili in area, come risulta da precedenti rilievi 2D;
- indicazioni sulla metodica per la rielaborazione dei dati esistenti;
- ripermimetrazione dell'area di progetto alla luce delle determinazioni della nota della Direzione Protezione della Natura del MATTM sull'area marina di reperimento del Piceno;
- schede identificazione area di pesca commerciale;
- schede relative alle aree di nursery in area vasta;
- carte biocenotiche dei fondali interessati dalle prospezioni;
- schede della cetofauna in Adriatico, aree di riproduzione, di sosta, schede dei passaggi e degli avvistamenti negli ultimi 5 anni.

Preso atto che con nota prot CTVA n 3226 del 14/9/2012 sono state acquisite le integrazioni richieste;

CONSIDERATA la nota CTVA/365 del 31/01/2012, con cui la Commissione conferiva ad ISPRA l'incarico "di redigere uno studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezioni geofisiche a mare per analizzare":

- natura e tipologia degli impatti dovuti alle attività previste nelle istanze di "permesso di ricerca idrocarburi";
- effetti sulla componente ambientale "fauna marina" con particolare riferimento ai mammiferi marini ed alla fauna ittica;
- misure di mitigazione degli effetti negativi;
- impatti cumulativi a seguito dell'effettuazione di indagini sismiche in aree limitrofe sia in caso di contemporaneità che di discontinuità temporale;
- modalità di esecuzione dei rilievi sismici al fine di eliminare/minimizzare gli impatti dei singoli progetti o del cumulo degli stessi;
- differenze e variazioni degli impatti connessi all'effettuazione di "sismiche 2D" e "sismiche 3D" effettuate mediante air-gun;
- impatti connessi alle attività previste nelle istanze di "permesso di prospezione"

Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi, denominato convenzionalmente "D503 BR-CS" localizzato nel Mar Adriatico, a largo della costa marchigiana. Adempimenti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la nota della Regione Marche acquisita dalla CTVA con prot. n. 1610 del 7/5/2012, con la quale si manifesta il concorrente interesse regionale finalizzato all'integrazione in sede istruttoria della Commissione tecnica VIA-VAS.

VISTA la relazione dell'ISPRA;

Osservazioni

VISTA la documentazione acquisita con prot. CTVA n. 815 del 5/3/2012, contenente le osservazioni del :
Sig Russo Roberto e del Sig Giustino Di Luzio ed altri;

VISTA la documentazione acquisita con prot. CTVA n. 2128 del 13/6/2012, contenente le osservazioni del sig. Guido di Pietroluongo;

QUADRO PROGRAMMATICO

NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE.

Considerato che di seguito riportate le principali norme di rilevanza nazionale inerenti il settore della ricerca di idrocarburi e in particolare:

- ✓ Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 " Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno".
- ✓ Legge 11 gennaio 1957, n. 6 " Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi".
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 " Norme di polizia delle miniere e delle cave".
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale".
- ✓ Legge 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali".
- ✓ Decreto Ministeriale 6 agosto 1991 " Norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero".
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484 " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare".
- ✓ Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
- ✓ Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 " Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi".

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- ✓ Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 " Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
- ✓ Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale".
- ✓ Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".
- ✓ Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".
- ✓ Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale".
- ✓ Decreto Ministeriale 22 marzo 2011 "Procedure operative di attuazione del D.M. del 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011".
- ✓ art. 35 "Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi" della Legge 7/3/2012 n. 134, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22/6/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

CONSIDERATO che in base alle modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare al D.Lgs. 128/2010, dal D.L. del 22/6/2012, n 83, convertito in Legge il 7/8/2012, n 134, art. 6, comma 17 "... Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi", si rileva che il procedimento ricade nella fattispecie citata in quanto, come dichiarato dal Proponente anche nella nota inviata alla DVA n 21954 del 13/9/2012, l'istanza di permesso di ricerca risale al Maggio 2007, cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010.

VALUTATO che l'area di progetto che in base alla pregressa normativa (D.Lgs. 128/2010) rientrava tra le aree di divieto per attività di ricerca, sviluppo e coltivazione in quanto si trova a circa 20 Km dalla costa (circa 11 miglia nautiche) in base alla vigente normativa, D.L. del 22/6/2012, n 83, convertito in Legge il 7/8/2012, n 134, viene esclusa dal divieto in quanto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 era già in possesso del permesso di ricerca conferito dal MISE (2007).

QUADRO PROGETTUALE

[Handwritten signature]

CONSIDERATO che l'area oggetto dell' istanza è ubicata nel Mare Adriatico, nella zona B, al largo dei Comuni di Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Pedaso in acque con una profondità da -50 a -75 metri.

CONSIDERATO che le attività prevedono il rilievo con la tecnica della sismica a riflessione, di un'area di 137,7 km², i cui vertici a, h ed f che delimitano il lato rivolto verso terra distano rispettivamente 23,6 Km, 18,9 Km e 19,2 Km.

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

CONSIDERATO che l'obiettivo principale della ricerca è costituito dal tema a olio/gas nella serie carbonatica mesozoica mentre il secondario è costituito dal tema a gas nella serie del Pliocene inferiore, posti tra i 2000 e i 2500 m di profondità.

CONSIDERATO che in relazione alle precedenti attività minerarie, l'area comprende l'ex concessione BC 6AS dell'ENI, interessata da una intensa attività esplorativa che ha visto prima l'acquisizione di 212 km di linee sismiche e poi la perforazione di tre pozzi esplorativi (Dora 1(perforato nel 1971), Elisa 1 (nel 1982) e Dora 2(nel 1995) e che il principale *reservoir* è costituito da calcari eocenico-paleocenici della Scaglia calcarea, con mineralizzazioni a gas.

CONSIDERATO che il Proponente fornisce, come richiesto, le stime delle quantità ottenibili dai due pozzi, a gas, dalle quali si rileva che il GOIP è di 5 Miliardi di Smc e le riserve recuperabili sono pari a 3.5 Miliardi di Smc.

CONSIDERATO che Il Proponente affronta l'argomento della alternativa zero e delle alternative di progetto, relative alle diverse modalità di esecuzione delle indagini, anche in risposta alla richiesta in sede di integrazioni documentali.

CONSIDERATO che il Programma dei lavori ed i relativi costi comprendono:

- ✓ l'acquisto e rielaborazione dei dati sismici : entro 12 mesi dal conferimento si prevede l'acquisto di 200 km di linee sismiche registrate da AGIP e seguente reprocessing per ottimizzare la sequenza che verrà poi applicata ai dati di nuova registrazione (costo 1 milione di €).
- ✓ Il rilievo sismico 2D, in base ai risultati del reprocessing dei dati sarà eseguito un rilievo sismico per circa 500 km(2 milioni di €).
- ✓ La perforazione di pozzi esplorativi, qualora l'interpretazione sismica confermasse la presenza di prospect economicamente validi 15 milioni di €).

VALUTATO che questa ultima fase - la perforazione di pozzi esplorativi, dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura di VIA.

CONSIDERATO che I tempi di realizzazione, le attività di cantiere, sono previsti in circa 7 giorni di operazioni in mare con condizioni meteorologiche favorevoli, nella stagione tardo autunnale o invernale.

CONSIDERATO che la metodologia proposta è quella della prospezione sismica a riflessione, metodo con il quale si studiano le onde provocate da sorgenti artificiali che consente di ricostruire l'andamento delle strutture presenti al di sotto del fondale marino. L'attrezzatura di rilevamento è costituita dal cavo sismico (streamer) che trascina la batteria di airgun e l'idrofono;

CONSIDERATO che la tipologia di nave più comunemente utilizzata per rilievi sismici in acque profonde ha le seguenti caratteristiche: lunghezza 70-90 m, larghezza 12-15 m, pescaggio 4-6 m, stazza lorda 2000-3000 GRT e velocità di 5-7 nodi.

CONSIDERATO che il cavo sismico è un cavo galleggiante che ha la funzione di trainare gli idrofoni opportunamente distanziati e di trasmettere i segnali rilevati alle apparecchiature di registrazione. Generalmente quelli usati per ricerche petrolifere hanno lunghezze di circa 3000 metri e sono costituiti da circa 48 sezioni attive, tante quante sono i canali di registrazione e rappresentano ognuno un gruppo di idrofoni. Ogni sezione attiva contiene dai 25 ai 100 idrofoni a distanza variabile dai 25 ai 100 m e separate da "sezioni inerti" che hanno la funzione di ridurre gli effetti dell'accelerazione e decelerazione della nave dovuti a colpi di vento ed al moto ondoso. Il cavo è costituito da un tubo di neoprene trasparente del diametro di 6-8 cm, riempito di olio a densità pari a circa 760 g/dm³, attraversato dalle funi di acciaio, con i relativi distanziatori, che trasmettono le forze di traino della nave; nel tubo corrono anche i fili elettrici necessari per il trasferimento dei dati rilevati.

QUADRO AMBIENTALE

Atmosfera

CONSIDERATO che le emissioni in atmosfera generate dalla nave sono riconducibili agli apparati propulsori della nave utilizzata per 7 giorni di attività.

Clima acustico

CONSIDERATO che il rumore prodotto dagli air gun è una delle fonti principali di rumore antropico marino che può provocare danni relativi alla modificazione del comportamento, in special modo nei cetacei che sono dotati di organi deputati alla eco localizzazione acustica particolarmente sensibili. Danni di maggiore entità sugli stessi cetacei possono essere provocati qualora l'effetto di disturbo non modifichi i comportamenti ed in particolare l'allontanamento, cioè quando l'animale resti nell'area dove sono effettuate le indagini. Altri effetti dannosi acclarati sono a carico di uova stadi larvali e giovanili di specie ittiche, particolarmente numerosi e concentrati nelle aree di *nurseries*, aree soggette ad un certo grado di protezione e di contingentamento delle attività di pesca marittima.

Suolo e sottosuolo.

CONSIDERATO e VALUTATO che il fondale sottostante è costituito da fanghi terrigeni costieri e che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni con l'assetto geologico strutturale del sottosuolo e con le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini ma consentono di investigare e ricostruire in maniera non invasiva le geometrie dei corpi rocciosi mediante la risposta fisica delle rocce attraversate dalle onde elastiche. La strumentazione utilizzata è posta a pochi metri al di sotto della superficie del mare, pertanto non sono riscontrabili interferenze con le caratteristiche dei fondali.

Ambiente marino, ecosistemi, Flora, Vegetazione, Fauna.

CONSIDERATO che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni dirette e indirette con le caratteristiche chimico-fisiche della massa d'acqua e le correnti del bacino Adriatico e non è prevista la movimentazione di sedimenti.

CONSIDERATO che l'area oggetto dell'indagine ha una profondità variabile tra -50 metri e -75 metri, non sono presenti aree a coralligeno, habitat prioritari, specie floristiche di interesse conservazionistico e la biocenosi a fanghi terrigeni costieri non presenta una diversità biologica particolarmente elevata;

aree protette

CONSIDERATO che le aree a vario titolo protette individuate nell'area vasta sono:

- ✓ Monte Conero e Parco Regionale del Conero – IBA 085, ad una distanza di 39 Km dal vertice più vicino del poligono di indagine;
- ✓ SIC IT 5340001 e ZPS 534002 "litorale di Porto d'Ascoli. " anche IBA 87 Sentina e Riserva Naturale Regionale "Sentina", ad una distanza di 28 Km dal vertice più vicino del poligono di indagine;

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata dal Proponente, l'area di progetto non fa parte delle zone marine di tutela biologica (L. 963/65), né di ripopolamento (L. 41/82), né di zone marine a parco istituite (L. 979/82, art. 31), né di zone archeologiche marine (ex L. 1089/39 e D.Lgs. 42/2004) mentre la fascia costiera prospiciente il permesso di ricerca è inserita all'articolo 36, comma 1, lettera t, della Legge n.394 del 6 dicembre 1991, tra le aree marine di reperimento da destinarsi, qualora ne ricorrano le condizioni, ad aree marine protette (Parco Marino del Piceno).

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti si rileva la presenza della Area di reperimento "Parco marino del Piceno" art.36, comma 1, Legge 394/91 delimitata a Nord dalla località Torre di Palme e a Sud dalla località Martinsicuro, la cui porzione D si estende verso mare per circa 6 km;

VISTA la nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, del MATTM prot. DVA n 408 del 10/1/2012 con la quale detta Direzione, in risposta al quesito della DVA, comunica che l'istruttoria dell'area di reperimento "Parco marino del Piceno" è in corso ma al momento non è ancora stata definita;

VALUTATO che la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM con propria nota prot. DVA n 408 del 10/1/2012 chiarisce quindi che l'area di reperimento Parco Marino del Piceno, ancora non è stata istituita come area marina protetta e che la proposta di perimetrazione è suscettibile di modifiche, anche sostanziali;

VALUTATO che in seguito alla richiesta di integrazioni di "evidenziare le coltivazioni esistenti, in corso, in area vasta" il Proponente riporta le concessioni esistenti, le ex concessioni e i prospects presenti in area vasta (100 miglia nautiche). Ha fornito pertanto documentazione esaustiva dalla quale si rileva che il permesso è compreso in un'area a notevole densità di concessioni, sia produttive che

inproduttive e che il poligono di progetto è limitrofo con l'area BC 12 AS (concessione di coltivazione), BC 4 AS(in coltivazione con piattaforma produttiva a gas) BC 2 LF ((concessione di coltivazione con una piattaforma produttiva a gas e due piattaforme non produttive di supporto), BC 7 LF(due piattaforme produttive a olio ed una piattaforma produttiva a gas) ed altre.

VALUTATO che in seguito alla richiesta di integrazioni sull'argomento "alternativa zero" il Proponente rileva che *"la struttura già identificata dalle vecchie linee sismiche è stata finora caratterizzata in modo non esaustivo sia per il tipo di processing sia per l'orientazione decisamente non idonea a descrivere compiutamente gli orizzonti significativi del sottosuolo e che l'opzione zero dunque comporterebbe il mantenimento della attuale incertezza interpretativa e aumenterebbe il rischio di una non ottimale ubicazione del sondaggio esplorativo, impedendo inoltre un miglior dimensionamento della struttura; tale opzione molto verosimilmente porterebbe all'assunzione di un rischio minerario tale da portare al decadimento delle condizioni che hanno portato alla concessione del permesso di ricerca"*.

VALUTATO che in seguito alla richiesta di integrazioni sull'argomento "elenco precedenti sismiche effettuate nell'area" il Proponente presenta un elenco delle linee sismiche registrate in passato sull'area effettiva dell'Istanza di Permesso.

VALUTATO che in seguito alla richiesta di integrazioni sull'argomento "alternativa di esecuzione delle ricerche sismiche con air gun, valutazioni tecniche, economiche ed ambientali" il proponente ha fornito la documentazione pertinente, dalla quale si rileva che allo stato attuale, a parità di costi e risultati la tecnica descritta è quella convenzionalmente più utilizzata a livello internazionale;

VALUTATO che in seguito alla richiesta di integrazioni sull'argomento "cronoprogramma di esecuzione delle prospezioni programmate in Adriatico (dati MISE)" il Proponente afferma che dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico che in Adriatico sono al momento in attesa di conferimento 3 istanze di prospezione in mare e 6 istanze di permesso di ricerca di idrocarburi richieste da altri operatori. Un solo permesso di ricerca è stato conferito a giugno del 2012. Sempre dal sito del MISE è stato possibile rilevare che in alcuni permessi conferiti l'attività è sospesa o hanno già effettuato la perforazione.

VALUTATO che in seguito alla richiesta di integrazioni sull'argomento "indicazioni sulla quantità di idrocarburi totali estraibili in area, come risulta da precedenti rilievi 2D" viene fornita documentazione pertinente dalla quale si rileva che l'obiettivo del Proponente è quello di determinare con maggiore certezza le riserve del prospect, già stimate in 3.5 Miliardi di Smc, attraverso l'elaborazione di dati sismici preesistenti che serviranno come input per l'effettuazione delle nuove linee sismiche.

VALUTATO che l'area ove si svolgeranno le attività ha dimensioni molto contenute (10 per 12 Km) e che le indagini verranno eseguite contenendo i tempi in circa 7 giorni;

VALUTATO che l'impatto sul fondale sottostante, costituito da fanghi terrigeni costieri, in assenza di habitat prioritari e di formazioni a coralligeno, è trascurabile.

VALUTATO che il Proponente in ossequio a quanto richiesto in sede di integrazioni, presenta la mappatura delle aree di *nurseries* dell'Adriatico centrale dalle quali si rileva l'assenza nell'area oggetto di indagini di zone di ripopolamento ittico e *nurseries* di specie ittiche;

VALUTATO che il proponente ha fornito in sede di richiesta di integrazioni, la carta delle biocenosi dell'area vasta dalla quale si rileva che i fondali dell'area di progetto ricadono parzialmente nei fanghi terrigeni costieri, generalmente considerati a basso indice di biodiversità, ove non sono presenti habitat prioritari in mare o specie protette da Convenzioni Internazionali;

VALUTATO che per quanto riguarda la componente atmosfera, le emissioni sono quelle relative ad un mezzo navale descritto nel quadro progettuale impegnato per giorni sette e benché gli impatti in atmosfera si ritengano trascurabili, il quadro prescrittivo impegna il Proponente ad adottare mitigazioni specifiche.

VALUTATO che per quanto riguarda la componente atmosfera la quantità di inquinanti emessi in atmosfera in relazione al numero di giornate necessarie per lo svolgimento delle acquisizioni, in un'area priva di recettori sensibili a oltre 20 Km dalla costa, sono trascurabili.

VALUTATO che per quanto riguarda la componente rumore, le prospezioni geofisiche sono incluse fra le attività antropiche a potenziale rischio acustico in quanto responsabili dell'introduzione di rumore in ambiente marino e che l'esposizione al rumore di origine antropica può produrre un'ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici ed in particolare sui mammiferi marini e che tali effetti sono stati oggetto di attenta valutazione;

VALUTATO che da un punto di vista degli impatti sulla cetofauna, l'area di indagine oggetto del presente parere si configura come una area di modeste dimensioni (circa 12 km per 10 km) con modeste batimetrie, 50-70 metri, (i cetacei, in special modo quelli di grandi dimensioni prediligono le aree a grandi profondità) e dove non sono presenti *nurseries* biologiche che potrebbero costituire aree di alimentazione per i grandi cetacei.

VALUTATO che nel caso specifico non appare opportuno inserire prescrizioni particolari circa la sovrapposizione delle aree di indagine.

VALUTATO che non può essere esclusa la probabilità di presenza di cetacei, in particolare di cetofauna di modeste dimensioni (tursiopi o stenelle), e che l'impatto sui cetacei è mitigabile attraverso l'adozione delle raccomandazioni e delle procedure approvate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee), e le linee Guida ACCOBAMS per la "gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei", oltre ad ulteriori misure che vengono riportate nel quadro prescrittivo.

VALUTATO che, in base al noto principio di precauzione, devono essere considerate tutte le attività utili per mitigare l'impatto sui cetacei anche in mancanza di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare, dato il loro probabile effetto in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini.

VALUTATO che nel quadro prescrittivo sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni in tal senso e che queste precauzioni consistono anche nella registrazione acustica passiva in ambiente marino e nell'avvistamento tramite operatori specializzati, metodiche che risultano particolarmente utili nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del *soft start* (Capodogli);

VALUTATO che malgrado non siano stati forniti i dati richiesti relativi alla analisi della cetofauna, questi sono stati acquisiti dalla letteratura scientifica e dal rapporto di ISPRA.

VALUTATO che seguito alla richiesta di integrazioni sull'argomento "fornire schede identificazione area di pesca commerciale" il Proponente presenta documentazione pertinente, dalla quale si rileva che l'area oggetto dell'intervento non presenta caratteristiche tali da poter essere definita area di particolare interesse per la pesca commerciale;

VALUTATO che l'istanza è relativa al rilascio della compatibilità ambientale finalizzata all'acquisizione sismica, mentre si rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale eventuali sviluppi delle attività quali la perforazione di pozzi esplorativi, coltivazione ecc.

VALUTATO che qualsiasi fase successiva alla attività di ricerca sismica 2D nell'area di progetto dovrà essere eventualmente autorizzata con una nuova procedura di VIA;

VISTO il parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali acquisito con nota CTVA prot n 1422 del 19/4/2012;

VALUTATO che le osservazioni citate in premessa sono state attentamente esaminate e per quanto di pertinenza debitamente valutate nel parere e considerate nella redazione del quadro prescrittivo.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

ESPRIME

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi di 503- BR-CS" esclusivamente per quanto attiene alle indagini sismiche

2 D da effettuare nell'area di progetto, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito elencate e degli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo:


1. Per l'esecuzione delle linee sismiche dovrà essere rigorosamente rispettato il poligono di superficie individuato dagli elaborati progettuali presentati nel SIA.
2. Per l'esecuzione delle indagini dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di Impatto Ambientale. Inoltre dovranno essere rispettate le "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS, optando sempre per l'approccio più cautelativo.-In particolare si segnala che dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:
 - a. Servirsi di personale tecnico altamente specializzato, in particolare per ricoprire il ruolo di osservatore (Marine Mammal Observers - MMO) e tecnico per il monitoraggio acustico passivo.
 - b. monitoraggio preventivo: il proponente prima di effettuare le operazioni dovrà provvedere, in accordo con gli MMO ed ai tecnici per la registrazione passiva, all'installazione degli idrofoni in accordo alle procedure del PAM. Qualora si registrino segnali acustici provenienti da cetacei o avvistamenti le operazioni dovranno essere interrotte o posticipate sino alla scomparsa dei segnali e/o fino all'allontanamento degli animali. In caso contrario, dopo il periodo di monitoraggio, le operazioni di soft start potranno iniziare. Le attività non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospese, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni per il monitoraggio) cetacei entro 1 miglio marino dai vertici del cavo trainato; nel caso di intercettazione di capodoglio o zifio, la sospensione dovrà essere di almeno 24 ore;
 - c. soft start: l'intensità di lavoro degli air gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni e via via aggiungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti. Tale operazione sarà eseguita ogniqualvolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;
 - d. pianificare di utilizzare il minore livello di energia necessario, in considerazione del fondale da indagare,
 - e. gli arrays dovranno essere configurati in modo da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;
 - f. l'osservatore/i presente a bordo (MMO) dovrà redigere una specifica relazione sugli esiti delle operazioni e valutare l'eventuale utilizzo, in relazione all'importanza dell'area per il transito, riproduzione e alimentazione dei chelonidi, dei dispositivi "Turtle guards".
3. il proponente provvederà a mettere in atto tutte le precauzioni, le misure e le procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di sversamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo si doterà di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto e dovrà garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di zone a vario titolo protette ed in materia di sicurezza della navigazione.
4. in relazione alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento il Proponente si dovrà attenere strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL;

5. il proponente dovrà rispettare la normativa in vigore in relazione al tenore di zolfo utilizzato nei combustibili ad uso dei mezzi navali coinvolti nelle indagini;

L'ottemperanza della prescrizione 2 dovrà essere effettuata da ISPRA

L'ottemperanza delle prescrizioni 1,3,4,5 dovrà essere effettuata dalla Capitaneria di Porto competente


Guido Monteforte Specchi
(Presidente)



Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

ASSENTE

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)




Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)




Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)



Prof. Saverio Altieri



Prof. Vittorio Amadio



Dott. Renzo Baldoni




Dott. Gualtiero Bellomo

ASSENTE



Avv. Filippo Bernocchi



Ing. Stefano Bonino



Dott. Andrea Borgia



Ing. Silvio Bosetti



Ing. Stefano Calzolari



Ing. Antonio Castelgrande




Arch. Giuseppe Chiriatti

ASSENTE

Arch. Laura Cobello

ASSENTE


Prof. Carlo Collivignarelli



Dott. Siro Corezzi

ASSENTE

Dott. Federico Crescenzi




Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE


Cons. Marco De Giorgi




Ing. Chiara Di Mambro




Ing. Francesco Di Mino




Avv. Luca Di Raimondo



Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto



Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Michele Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscarà

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Avv. Luigi Pelaggi
















Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero


Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi


Dott. Paolo Saraceno


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
ASSENTE
.....

.....
ASSENTE
.....

.....

.....

.....


Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro



Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Ing. Roberto Viviani



Dott. David Piccinini
(Rappresentante Regionale)

ASSENTE